

Repertorio N. 49418

Raccolta N. 15528

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno due dicembre duemilaventi.

in Livorno, nel mio studio in Piazza Benamozegh n.17, alle ore diciotto.

Davanti a me dottor Andrea Colosimo, notaio in Livorno, iscritto al Collegio notarile di Livorno, è presente il signor:

- PERA UMBERTO, nato a Livorno il 6 novembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore Unico della società **"IMMOBILIARE GENERALE INDUSTRIALE (I.G.I.) SRL"**, avente sede in Livorno, via Francesco Pera n. 53, capitale sociale Euro 51.000,00 (cinquantunomila) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Livorno: 00809070485, società costituita in Italia.

Detto Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita, in forma totalitaria, l'assemblea della predetta società per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in seguito, e mi invita a redigerne il relativo verbale in forma pubblica.

Al che aderendo io notaio do atto dello svolgimento della suddetta assemblea come segue:

- assume la presidenza il medesimo comparente che, nella sua anzidetta qualità e sotto la propria esclusiva responsabilità, accerta e constata:
- che è presente in proprio l'intero capitale sociale in persona dei signori Pera Annalisa, Pera Alessandro e Pera Patrizia;
- che è presente l'organo amministrativo in persona di esso comparente;
- che la società non è dotata di organo di controllo.

Pertanto il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara che la presente assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, che vengono così concordati:

- 1) Proroga della durata della società;
- 2) Modifica dell'art. 9 dello statuto relativamente alle maggioranze assembleari;
- 3) Modifica dell'art. 14 dello statuto al fine di prevedere la possibilità che la società sia amministrata da un amministratore unico, nonché riformulazione degli articoli 15, 16 e 17, disciplinando altresì l'organo di controllo.

A questo punto, il Presidente, passando a trattare il primo argomento all'ordine del giorno sopra indicato, espone le ragioni per cui si rende opportuno prorogare la durata della società fino al 31 dicembre 2050.

Tutto ciò esposto il presidente invita l'assemblea a deliberare in merito. L'assemblea, con il voto favorevole espresso per alzata di mano e quindi all'unanimità dei soci

DELIBERA

- di prorogare la durata della società fino al 31 dicembre 2050, conseguentemente modificando in senso conforme il testo dell'art. 3 dello statuto sociale, che avrà il seguente tenore:

"Art. 3) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera assembleare."

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno il presidente sug-

Registrato con procedura
telematica all'Ufficio delle
Entrate di LIVORNO

il _____

al n. _____ Serie
1T

esatti Euro _____

di cui Euro
per _____

imposta bollo.

gerisce di modificare l'articolo 9 dello statuto sociale riducendo il *quorum deliberativo* al 51% (cinquantuno per cento) ed invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, delibera di modificare l'art 9) del vigente statuto, che verrà ad assumere il seguente, letterale, tenore:

"Art. 9) Le assemblee deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale."

Passando ora a trattare il terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente propone di modificare l'art. 14) del vigente statuto sociale, prevedendo la possibilità che la società sia amministrata da un Amministratore Unico. Invita i soci a deliberare in merito. L'assemblea, sempre all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, delibera di modificare gli artt. 14, 15, 16 e 17 del vigente statuto, che vengono ad assumere il seguente, letterale, tenore:

ARTICOLO 14) AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: a. da un amministratore unico; b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri si applica l'art. 2386 c.c.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggio-

ranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti è dato valore di-
rimente al voto del Presidente.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo ovvero ad uno o più dei suoi componenti. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 15) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ARTICOLO 16) ORGANO DI CONTROLLO

Qualora si verifichino le condizioni previste dalla legge, o qualora i soci ne ravvisino l'opportunità, il controllo legale dei conti è esercitato da un organo sindacale composto da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla determinazione del compenso a loro spettante ed, in caso di organo collegiale, alla designazione del presidente.

L'organo sindacale dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data della decisione che approva il bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

I poteri ed il funzionamento dell'organo sindacale sono disciplinati dagli Artt. 2403 bis e 2406 del Codice Civile.

Il sindaco o i componenti del Collegio possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

L'organo sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni dettate in materia di s.p.a. in tema di collegio sindacale, ove compatibili. L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

ARTICOLO 17) REVISORE

Qualora in alternativa al sindaco, e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il competente Ministero. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni."

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente proclama nel senso sopra indicato i risultati delle votazioni e dichiara l'assemblea sciolta alle ore diciotto e trenta.

Si allega al presente atto, sotto la lettera "A", il nuovo testo dello statuto so-

ziale, contenente le modifiche come sopra deliberate, previa integrale lettura da me datane al comparente in assemblea.

Io notaio ho ricevuto il presente atto da me e da persona di mia fiducia dattiloscritto e completato a mano per due pagine di un foglio fin qui del quale ho dato lettura, in assemblea, al comparente che lo ha approvato e qui di seguito, con me notaio, sottoscritto alle ore diciotto e trenta.

F.to: Umberto Pera - dr. Andrea Colosimo notaio

ALLEGATO "A" AL NUMERO 15528 DI RACCOLTA STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata **"Immobiliare Generale Industriale (I.G.I.) S. r.l.**

Art. 2) La società ha sede in Livorno. Potrà istituire sedi secondarie, agenzie e rappresentanze ovunque.

Art. 3) La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera assembleare.

TITOLO II

Oggetto sociale

Art. 4) La società ha per scopo la compravendita, la costruzione e la gestione di immobili ad uso civile, alberghiero industriale o agricolo ecc.; potrà esercitare il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di tutti i generi alimentari e non, per i quali avrà ottenuto le necessarie autorizzazioni.

La società potrà partecipare anche ad altre società aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio e potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e finanziarie necessarie ed opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO III

Capitale e quote sociali.

Art. 5) - Il capitale sociale è di € 51.000,00 (cinquantunomila) ed è diviso in quote ai sensi dell'art.2468 del Codice Civile.

Art. 6) Le quote sono trasferibili per atto tra vivi previa offerta in prelazione agli altri soci. Tale offerta avverrà a mezzo lettera raccomandata A.R. contenente le condizioni di vendita con l'invito ad acquisire alle medesime condizioni della prelazione entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento. Non vi è alcuna limitazione al trasferimento delle partecipazioni *mortis causa*.

Art. 6 bis) DOMICILIAZIONE

La società istituisce e adotta, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'articolo 2218 codice civile, il "Libro Soci".

Il Libro istituito sarà sottoposto alle vidimazioni di cui all'articolo 2215, primo comma, codice civile, e sarà tenuto a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo della società, che provvederà al suo costante aggiornamento.

Pertanto, a condizione che siano rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti delle partecipazioni ed i vincoli sulle stesse avranno effetto nei confronti della società:

- per quanto concerne quelli derivanti da atti tra vivi, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci, su richiesta anche di uno degli aventi diritto, verso esi-

bizione del titolo da cui risultino il trasferimento o la nascita di un diverso diritto, e l'avvenuto deposito presso il competente ufficio del Registro delle Imprese;

- per quanto concerne quelli derivanti da successione per causa di morte, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci, su richiesta dell'erede o del legatario, previo deposito presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, su presentazione alla società della documentazione richiesta per l'annotazione nel Libro stesso.

In tale Libro saranno indicati per ogni socio, rappresentante comune, e titolare di diritti sulle partecipazioni sociali: il prenome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la denominazione o la ragione sociale, la sede, l'indirizzo, il codice fiscale, e, se, posseduti, il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica, nonché le partecipazioni sociali di cui essi sono titolari, i diritti sulle partecipazioni medesime, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi, ed i versamenti eseguiti.

I soci, i rappresentanti comuni, ed i titolari di diritti sulle partecipazioni sociali, sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e per l'aggiornamento costante del Libro.

Per quanto sopra, la società è autorizzata ad effettuare le comunicazioni ai soci, ai loro rappresentanti comuni, ed ai titolari di diritti sulle partecipazioni sociali, comprese quelle per la convocazione delle assemblee, in base alle risultanze del Libro Soci.

Nel caso di modifiche nella titolarità delle partecipazioni o di nascita di diritti diversi, i diritti sociali di competenza potranno essere esercitati dal socio subentrante solo se dalla documentazione depositata risulti:

- a) che sia stata rispettata la procedura per l'esercizio della prelazione statutaria eventualmente spettante agli altri soci, senza che il diritto sia stato validamente esercitato, o vi sia rinuncia scritta alla stessa;
- b) che, in presenza di limiti imposti dallo statuto sociale al trasferimento od alla apposizione di vincoli, siano state soddisfatte le condizioni previste dallo statuto medesimo;
- c) che non sussistano, per qualsiasi causa, divieti di trasferimento, generali o specifici, della partecipazione sociale.

Il socio che trasferisca in tutto od in parte la propria quota di partecipazione sociale, o che la sottoponga a vincoli senza l'osservanza dei patti sociali, e senza provvedere, dopo il deposito presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, a consegnare l'intera documentazione legale dell'operazione alla società, risponde dei danni verso la società e verso gli altri soci.

Gli amministratori sono obbligati ad eseguire nel più breve tempo possibile, dal momento del deposito presso il competente ufficio del Registro delle Imprese eseguito ai sensi di legge, tutte le annotazioni nel Libro Soci sopra indicate.

Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2470, terzo comma, codice civile, all'articolo 2471, primo comma, codice civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali ai fini del presente statuto è quello che risulta dai libri sociali.

TITOLO IV

Assemblee

Art. 7) Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione

assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni quando lo richiedono particolari circostanze e comunque nel rispetto delle condizioni di legge..

Art. 8) Le assemblee sono convocate con avviso da spedirsi ai soci per raccomandata, o comunque con qualsiasi altro mezzo che sia idoneo a fornire la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa al domicilio risultante dal libro dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno luogo ed ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Saranno tuttavia valide, anche in difetto di comunicazione, le assemblee quando risultino presenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale ove nominato e l'intero capitale sociale.

Art. 9) Le assemblee deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Art. 10) Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a mezzo delega scritta anche da persona che non abbia qualità di socio.

Art. 11) L'assemblea sarà presieduta dal presidente del C.d.A. o da uno dei membri del C.d.A. da lui delegato. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario scelto anche tra i non soci.

Art. 12) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio ed essere trascritto in apposito registro.

Art. 13) Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello statuto vincolano tutti i soci.

TITOLO V

ARTICOLO 14) AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina: a. da un amministratore unico; b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri si applica l'art. 2386 c.c.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti è dato valore di rimente al voto del Presidente.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo ovvero ad uno o più dei suoi componenti. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 15) RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ARTICOLO 16) ORGANO DI CONTROLLO

Qualora si verifichino le condizioni previste dalla legge, o qualora i soci ne ravvisino l'opportunità, il controllo legale dei conti è esercitato da un organo sindacale composto da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla determinazione del compenso a loro spettante ed, in caso di organo collegiale, alla designazione del presidente.

L'organo sindacale dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data della decisione che approva il bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

I poteri ed il funzionamento dell'organo sindacale sono disciplinati dagli Artt. 2403 bis e 2406 del Codice Civile.

Il sindaco o i componenti del Collegio possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere ap-

provata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

L'organo sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni dettate in materia di s.p.a. in tema di collegio sindacale, ove compatibili. L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

ARTICOLO 17) REVISORE

Qualora in alternativa al sindaco, e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il competente Ministero. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO VI

Bilancio

Art. 18) L'esercizio sociale si chiude ai 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, gli amministratori provvederanno alla compilazione del bilancio e dei conto perdite e profitti in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge e correderanno il tutto con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 19) Gli utili netti dell'esercizio risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci andranno così ripartiti:

- il 5% alla riserva legale fino al raggiungimento del minimo legale;
- il rimanente a disposizione dell'assemblea che delibererà annualmente la loro destinazione.

TITOLO VII

Liquidazione

Art. 20) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi circostanza e motivo allo scioglimento anticipato della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori determinandone i poteri e il compenso.

F.to: Umberto Pera - dr. Andrea Colosimo notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23
COMMA 3,4 E 5 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO RE-
GISTRO DELLE IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN VIA TELEMATICA MEDIANTE M.U.I.
ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE PRESSO L'UFFICIO DELLE EN-
TRATE DI LIVORNO